

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 21/01/2020

### FATTO

Parte ricorrente, previa proposizione di reclamo, chiede all'ABF: il rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata del contratto CQS n.\*\*\*368, per la somma di 1.441,14 euro oltre interessi legali.

Confermati i fatti esposti dal ricorrente, l'intermediario eccepisce che le spese di istruttoria, lett. C) hanno natura di commissioni c.d. up front essendo costi riferiti ad attività inerenti la fase precontrattuale di raccolta della documentazione e di delibera della pratica; quanto alla richiesta di retrocessione della commissioni rete distributiva, lett. D), la quota parte rimborsabile è individuata nel "piano di rimborso", allegato al contratto di finanziamento e prodotto anche dal cliente in sede di ricorso, nella misura massima del 60%; tale soluzione è conforme alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16 che ha posto in capo all'intermediario l'onere di stabilire ex ante l'esatta corrispondenza tra prestazione pecuniaria e controprestazione bancaria, come puntualmente è stato fatto nel caso di specie; a causa di un mero errore nella procedura di stampa del piano annuale di rimborso la colonna intitolata "Rimborso Commissioni Rete Distributiva (Lettera D)" riporta un disallineamento: l'importo da rimborsare è esposto nella casella corrispondente alla rata successiva a quella in cui è intervenuta l'estinzione anticipata, vale a dire in corrispondenza della rata n. 73; con riferimento agli oneri assicurativi, nel contratto è presente una specifica regolamentazione pattizia che indica l'entità della somma spettante in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata; la compagnia assicurativa ha rimborsato la somma di euro 247,68 (cfr.



allegato 3); infine, pur tenendo ferme le argomentazioni di cui sopra, si riconoscono, a favore del ricorrente, le ulteriori somme di: euro 13,12 pari alla differenza tra la cifra indicata nel piano annuale in corrispondenza della 72° rata e la somma effettivamente stornata nel conteggio estintivo in relazione alla commissione rete distributiva; euro 79,63 quale differenza tra l'importo previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della 72° rata e la cifra oggetto di diretto rimborso da parte della compagnia assicurativa per gli oneri assicurativi; l'assegno allegato è comprensivo, inoltre, di euro 20,00 a titolo di refusione delle spese sostenute per la presente procedura.

Parte ricorrente chiede il rimborso della somma complessiva di euro 1.441,14 a titolo di commissioni rete distributiva pro quota, costi assicurativi, spese di istruttoria, oltre interessi.

Parte resistente chiede il rigetto di ogni pretesa e pronunciare la cessazione della materia del contendere e con riferimento alle spese di istruttoria di respingere ogni domanda in quanto infondata in fatto e diritto.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal



caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e



quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che



regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo agli oneri e spese non maturati risulta riferita alle voci di cui alle lettere C, D, F e G del contratto.

Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto al 31.10.2017, scaduta la 72a rata sulle 120 originariamente previste, sulla base del conteggio estintivo e lettera liberatoria in atti.

Nella documentazione contrattuale è presente una descrizione delle voci di costo relative alle commissioni addebitate al cliente (cfr. art. 5) e le condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata risultano pattuite all'art. 8.

Tale norma fa rinvio, ai fini del rimborso degli importi indicati dalle lettere B e D ai criteri e alla misura prevista nel "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", allegato al contratto e sottoscritto dal ricorrente, mentre per il rimborso degli importi di cui alle lettere F e G prescrive che sia la Compagnia assicurativa, una volta ricevuta comunicazione dell'avvenuta estinzione anticipata, a provvedere alla restituzione al cliente di quanto dovuto.

Il piano di rimborso (depositato dall'intermediario e sottoscritto dal ricorrente) riporta la quota rimborsabile degli oneri di cui alle lett. B), D), F) e G), precisando che la quota parte rimborsabile dell'importo delle "commissioni reti distributiva" è individuata nella misura massima del 60% e calcolata "in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento".

Con riferimento alle spese di istruttoria di cui alla lettera c) dalla descrizione si evince che la stessa remunera attività prodromiche alla stipula del finanziamento e tipicamente riconducibili agli adempimenti istruttori, per cui, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. in tal senso, la decisione del Collegio di Bologna n. 24041 del 14.11.2018 ) viene considerata up front e quindi deve essere rimborsata secondo il metodo della curva degli interessi; con riferimento alle commissioni rete distributiva di cui alla lett. d) viene previsto dalla clausola un metodo di rimborso misto, per cui secondo l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10003/2016, la clausola comprenderebbe costi up front e costi recurring e pertanto i primi nella percentuale indicata dovranno essere rimborsati secondo il metodo della curva degli interessi.

Per punto riguarda gli oneri assicurativi non maturati di cui alle lett. F e G, il rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio pro rata temporis, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere ex ante piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo allo stesso per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" ( sottoscritto dal ricorrente) indica l'entità della somma spettante in base al periodo temporale in cui viene effettuata l'estinzione anticipata, adottando un criterio alternativo al pro rata temporis. Per quanto concerne il rimborso del premio assicurativo non goduto, parte resistente allega prova del pagamento di euro 247,68 ad opera della compagnia assicurativa. Infine, lo stesso intermediario ha corrisposto euro 79,63 quale differenza tra l'importo previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della 72° rata e la cifra oggetto di diretto rimborso da parte della compagnia assicurativa.

Alla luce di quanto sopra riferito, la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conto di quanto già restituito, nella misura di euro 302,00 (di cui euro 82,36 per spese di istruttoria con metodo curva degli interessi, euro 219,64 per costi rete distributiva sul residuo del 40% con metodo curva degli interessi).

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 302,00 (trecentodue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI